

risorsa suolo) e dell'uso e sviluppo delle risorse genetiche;

- Cambiamento climatico, mediante, fra l'altro, l'adattamento dei processi produttivi ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi naturali e del dissesto idrogeologico, la riduzione delle emissioni di gas serra e di ammoniaca, l'aumento del sequestro di carbonio e il miglioramento dell'efficienza dell'uso dell'acqua e del rendimento energetico.

La misura attiva tutte e 3 le sottomisure contemplate dal regolamento sullo sviluppo rurale, ognuna della quali prevede un tipo di operazione con due azioni distinte – una agricola e una forestale – secondo la seguente suddivisione:

- Sottomisura 1.1 (Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze): operazione 1.1.1 Formazione professionale in campo agricolo e forestale;
- Sottomisura 1.2 (Sostegno ad attività dimostrative e di informazione): operazione 1.2.1 Attività dimostrative e di informazione in campo agricolo e forestale;
- Sottomisura 1.3 (Sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e forestale, nonché a visite di aziende agricole e forestali): operazione 1.3.1 Visite e scambi interaziendali in campo agricolo e forestale.

8.2.1.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.1.3.1. 1.1.1 Formazione professionale in campo agricolo e forestale

Sottomisura:

- 1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze

8.2.1.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione sostiene interventi per garantire un livello adeguato di formazione tecnico-economica agli addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale, ai gestori del territorio e ad altri operatori economici che siano PMI operanti in zone rurali al fine di migliorare la loro competitività, l'uso efficiente delle risorse e le prestazioni ambientali e contribuire a rendere sostenibile l'economia rurale. Tali interventi possono riguardare l'aggiornamento degli operatori, percorsi di apprendimento permanente, azioni di tutoraggio e corsi di formazione professionale al fine di sostenere l'acquisizione di conoscenze tecniche e l'introduzione di processi innovativi attraverso interventi sia di carattere collettivo che individuale con diversi gradi di approfondimento, con contenuti specialistici calibrati in base alla preparazione dei partecipanti e con diverse modalità e strumenti di attuazione. Gli interventi formativi potranno svolgersi sia in aula che in campo ed essere attivati anche con modalità e-learning.

L'operazione è volta a soddisfare, prioritariamente e in modo diretto, il fabbisogno F3 (Qualificare gli operatori rurali in termini di competenze e conoscenze tecniche e manageriali) ed è collegata principalmente alla focus area 1C. Trattandosi di un intervento di tipo trasversale, esso incide anche sulla maggior parte

delle altre focus area e sui tre obiettivi trasversali - innovazione, ambiente e cambiamento climatico – come indicato nella descrizione generale della misura.

I destinatari del sostegno sono gli addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale, altri gestori del territorio e PMI operanti in zone rurali, i quali, grazie agli interventi formativi, potranno migliorare la loro competitività, l'efficienza nell'uso delle risorse e le prestazioni ambientali.

I temi formativi riguarderanno in via prioritaria:

- le prestazioni economiche delle aziende agricole e forestali (compresi gli aspetti legati alla gestione aziendale), in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività;
- l'integrazione di filiera, in particolare attraverso i regimi di qualità, la creazione di valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, l'associazionismo produttivo e l'interprofessione;
- la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali;
- la biodiversità e il paesaggio;
- la gestione delle risorse idriche, compresa la gestione di fertilizzanti e fitofarmaci;
- la gestione dei suoli;
- l'uso efficiente dell'acqua nell'agricoltura;
- l'uso efficiente dell'energia nell'agricoltura e nell'industria alimentare;
- l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili;
- la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca;
- la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale;
- lo sviluppo locale nelle zone rurali.

L'operazione è articolata in due azioni:

1. formazione in ambito agricolo;
2. formazione in ambito forestale.

Le azioni possono essere attuate secondo le seguenti modalità:

- bandi per la selezione dei prestatori di servizi di formazione (attraverso specifici avvisi pubblici in cui sono definiti i termini e le modalità di presentazione delle candidature, gli obiettivi, i risultati attesi, le condizioni specifiche da soddisfare, le azioni e i costi ammissibili);
- bandi per l'erogazione di voucher per la partecipazione a corsi sui temi formativi sopra elencati organizzati da enti aventi i requisiti di cui all'articolo 14, paragrafo 3 comma 2 del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- iniziative a titolarità regionale nel rispetto delle norme sugli appalti pubblici e dell'in house providing e di quanto previsto dall'articolo 49 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Sono esclusi i corsi o i tirocini che rientrano in programmi o cicli normali dell'insegnamento secondario o superiori.

Nel caso di prestazione di servizi in house:

- la Regione esercita un controllo sul prestatore in house simile a quello esercitato sui suoi uffici;
- il soggetto in house svolge la maggior parte delle proprie attività con la Regione;
- l'attribuzione dell'attività in house sarà a seguito di una valutazione rispetto alle migliori offerte del

mercato in termini di qualità, disponibilità di competenze professionali e costi.

8.2.1.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale, che è destinato a compensare i beneficiari, in tutto o in parte secondo quanto specificato nella sezione 8.2.1.3.1.8, dei costi ammissibili sostenuti per le azioni di formazione professionale attuate.

8.2.1.3.1.3. Collegamenti con altre normative

- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;
- legge regionale 63/95 “Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale”;
- legge n. 116/2014 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea”.

8.2.1.3.1.4. Beneficiari

I beneficiari del sostegno sono i prestatori di servizi di formazione accreditati.

Nel caso di iniziative a titolarità regionale il beneficiario è la Regione Piemonte.

I destinatari della formazione in ambito agricolo sono le persone e gli addetti dei settori agricolo e agro-alimentare (compresi i tecnici non dipendenti della pubblica amministrazione), delle PMI operanti in zone rurali e degli altri gestori del territorio.

I destinatari della formazione in campo forestale sono gli imprenditori e gli addetti del settore forestale (compresi i tecnici pubblici e privati purché operanti in campo forestale), i gestori del territorio agroforestale operanti in zone rurali nonché, come previsto dal Quadro forestale nazionale, i giovani, i disoccupati e gli inoccupati residenti nelle aree rurali.

8.2.1.3.1.5. Costi ammissibili

1. Spese per organizzare e dispensare i corsi: costi sostenuti per l'attuazione dell'operazione (ad esempio il costo dei dipendenti e di altro personale qualificato, materiale didattico ed informativo, costi di viaggio, stampa di documenti, costi connessi con il luogo in cui avviene l'azione, noleggi, spese di coordinamento e amministrative). I costi, conformemente a quanto previsto dall'art. 14, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013, saranno differenziati a seconda che l'attività formativa venga svolta in aula ovvero in campo/bosco.

2. Costo dei partecipanti tra cui viaggio, soggiorno (vitto e alloggio, diaria e costo di sostituzione degli operatori).

Il costo sarà rimborsato in base alle spese ammissibili effettivamente sostenute e giustificate, salvo il caso in cui sia valutato possibile l'utilizzo del metodo dei costi standard.

Le spese finanziabili nell'ambito della presente operazione sono pagate al beneficiario.

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 3, comma 2 del regolamento (UE) n.

1305/2013, è prevista la distribuzione di voucher da utilizzare presso beneficiari appositamente selezionati e in possesso di comprovata esperienza e dimostrata capacità sulle tematiche in esame, in conformità all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 808/2014, alle seguenti condizioni:

- a) il periodo di validità dei voucher non può superare 12 mesi;
- b) i voucher sono erogati con riferimento a un'azione specifica;
- c) il rimborso dei voucher sarà riconosciuto a condizione che l'azione formativa abbia avuto luogo per almeno il 75% della durata prevista”.

Gli organismi prestatori di servizi di formazione dovranno avere capacità adeguate, in termini di personale qualificato e formazione regolare, per esercitare tale funzione.

8.2.1.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

I beneficiari devono dimostrare di possedere struttura organizzativa, capacità (ad esempio macchine, attrezzature e strutture) e competenze (ad esempio personale qualificato e regolarmente formato ed aggiornato, esperienza) adeguate in relazione al servizio richiesto nonché essere accreditati per la formazione professionale secondo le disposizioni della l.r. n. 63/95 “Disciplina delle attività di formazione ed orientamento professionale”. Tale norma è conforme al principio di non discriminazione nei confronti di tutti i possibili fornitori di servizi qualificati con sede in altre regioni o altri Stati membri dell'UE in quanto il sistema di accreditamento è aperto a chiunque abbia interesse a parteciparvi e ne abbia i requisiti. In particolare, il titolo VI della l.r. 63/95 (Valutazione del sistema regionale della formazione e dell'orientamento professionale) prevede che l'accREDITAMENTO sia svolto sulla base di appositi piani regionali per la qualità predisposti sulla base dei criteri forniti dai piani triennali per la formazione e l'orientamento professionale.

8.2.1.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione, definiti per individuare i beneficiari conformemente alle disposizioni dell'articolo 49 del regolamento (UE) n. 1305/2013, vengono applicati per garantire la parità di trattamento dei richiedenti, un miglior uso delle risorse finanziarie e per assicurare la priorità di sostegno ai progetti che meglio rispondono alle esigenze del PSR, con particolare attenzione all'innovazione, all'ambiente e ai cambiamenti climatici. A ciascun criterio di selezione è attribuito un punteggio e la somma definisce il punteggio complessivo attribuito a ciascuna proposta. I punteggi minimi da raggiungere per poter beneficiare del sostegno saranno stabiliti nei criteri di selezione da presentare al Comitato di Sorveglianza.

Le domande saranno valutate sulla base della qualità della proposta formativa e del corpo docente. Nel caso

della formazione ad addetti delle PMI, sarà data priorità a quelle connesse ai settori agricolo e forestale.

I temi prioritari sono i seguenti:

- la sostenibilità ambientale dei processi produttivi (tecniche di produzione a basso impatto, riduzione dell'uso di nutrienti e prodotti fitosanitari, conservazione della risorsa suolo) e l'uso e sviluppo delle risorse genetiche;
- l'adattamento dei processi produttivi ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi naturali e del dissesto idrogeologico, la riduzione delle emissioni di gas serra e di ammoniaca, l'aumento del sequestro di carbonio e il miglioramento dell'efficienza dell'uso dell'acqua e del rendimento energetico.

I soggetti prioritari della formazione in ambito agricolo sono le persone e gli addetti dei settori agricolo e agro-alimentare.

I soggetti prioritari della formazione in ambito forestale sono gli imprenditori e gli addetti del settore forestale.

8.2.1.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'intensità dell'aiuto è del 100% per le azioni formative nei settori agricolo e forestale.

Nel caso di voucher, l'intensità dell'aiuto è dell'80%.

Per le azioni formative agricole a favore delle PMI nelle zone rurali e degli altri gestori del territorio, l'intensità dell'aiuto è limitata ai tassi seguenti:

- a) 60 % dei costi ammissibili nel caso delle medie imprese;
- b) 70 % dei costi ammissibili nel caso delle microimprese e delle piccole imprese.

8.2.1.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.1.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

Cfr. la parte generale della misura (paragrafo 8.2.1.4).

8.2.1.3.1.9.2. *Misure di attenuazione*

Cfr. la parte generale della misura (paragrafo 8.2.1.4).

8.2.1.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Cfr. la parte generale della misura (paragrafo 8.2.1.4).

8.2.1.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Per la determinazione dei costi standard, ci si è basati, ai sensi dell'art. 67, paragrafo 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 su di un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, basato su dati storici verificati dei singoli beneficiari.

In particolare ci si è riferiti ai documenti contenenti metodi di calcolo e relativi valori standard UCS, già adottati dalla Regione Emilia Romagna e dalla Regione Veneto (PSR 2014-2020), dalla Regione Liguria (FSE) e, nel caso specifico della formazione connessa al settore forestale, alla documentazione appositamente predisposta dalla Regione Piemonte, come di seguito riportato:

- la misura 1 del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Regione Emilia Romagna;
- la proposta di metodologia di costi standard per le unità formative delle discipline standardizzate in materia forestale (Regione Piemonte);
- la DGR n. 302/2015 della Regione Veneto “approvazione del documento di analisi per la definizione delle unità standard di costo, ai sensi dell'art. 67 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, per l'erogazione di sovvenzioni sulle attività di formazione finanziate con la Misura 1 del PSR 2014-2020. Regolamento (UE) n. 1305/2013”;
- lo “Studio metodologico per l'adozione di unità di costo standard” del Dipartimento Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Liguria, approvato con DGR n. 1391 del 8/11/2013.

La scelta di Regione Piemonte di fare riferimento alle Unità di costo Standard calcolate e adottate dalla Regione Liguria per il periodo di programmazione 2014-2020 è dovuta alla sostanziale sovrapposizione delle attività formative svolte dagli Enti di formazione professionale nei confronti di imprenditori ed addetti agricoli e forestali in Piemonte ed in Liguria, nel precedente periodo di programmazione 2007-2013.

Per il PSR 2014-2020 è stato scelto, attraverso l'analisi di una base dati storica disponibile, un parametro UCS calcolato considerando, la somma di ore totali riconosciute e il numero totale di allievi (partecipanti) riconosciuti, con la seguente formula:

$$\text{Parametro UCS} = \text{€}/(\text{h} \times \text{allievo}) = \text{Totale importo accertato} / (\text{Totale ore corso riconosciute} \times \text{n}^\circ \text{ partecipanti riconosciuti}).$$

L'utilizzo di tale metodologia appare come più adatta e di concreta applicazione, in quanto è strettamente collegata a due parametri (la durata in ore del corso e il numero di destinatari partecipanti), che caratterizzano un'attività formativa e che sono facilmente quantificabili e verificabili.

Si applicano valori di UCS, differenziati in base alla tipologia delle attività formative:

a) UCS per tutti i corsi a favore delle imprese agricole, delle PMI e degli operatori forestali (esclusi i corsi di cui al successivo punto b);

b) UCS per i corsi a favore degli operatori del settore forestale per gli ambiti professionali standardizzati con la DD n. 813/2007 e s.m.i..

Considerata la particolarità degli interventi formativi, infatti, i corsi di formazione in campo forestale riferibili alla DD n. 813/2007 e s.m.i., sono stati oggetto di un'analisi separata come da documento sub-allegato n. 1.B. Per tali corsi, non essendo sufficiente la base dati regionale, è stata utilizzata la base dati della Regione Piemonte, considerata la analogia di contenuti e tipologia dei corsi.

Le Unità di Costo Standard, adottabili per i corsi di formazione professionale in ambito agricolo risultano:

€. 17,50/ora/allievo per i corsi di durata inferiore a 40 ore:

€. 14,40/ora/allievo per i corsi di durata superiore a 40 ore.

Tali importi si applicano al numero di partecipanti effettivi all'iniziativa formativa (fino ad un numero massimo di 30 partecipanti per ciascuna iniziativa), ossia a coloro che completano le attività di formazione partecipando ad almeno il 75% del monte ore di corso previsto, ed abbiano pertanto acquisito l'attestato di partecipazione.

Le Unità di Costo Standard, adottabili per i corsi di formazione professionale in ambito forestale risultano:

Gruppi omogenei di corsi per disciplina:

Forestale (da F1 a F5) 36€/ora/allievo

Ingegneria naturalistica (da I1 a I3) 47€/ora/allievo

Treecimbing (da G1 a G3) 38€/ora/allievo

F6 (f, i, g) 24€/ora/allievo

Teleferica (T1) 45€/ora/allievo

Teleferica (T2) 36€/ora/allievo

Tali importi potranno essere oggetto di revisione periodica, da notificare ai competenti uffici comunitari.

L'adeguatezza della metodologia e l'esattezza dei calcoli, in conformità al paragrafo 2 dell'art. 62 del Reg. UE n. 1305/2013 sono verificate da Liguria Ricerche, organismo dotato della necessaria perizia e funzionalmente indipendente rispetto all'Autorità di Gestione del PSR, appositamente incaricato. La dichiarazione (certificato) rilasciata dal suddetto Organismo, che attesta l'esattezza e l'adeguatezza dei calcoli, è acclusa al Programma di sviluppo rurale.

8.2.1.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle capacità adeguate degli organismi prestatori di servizi di trasferimento di conoscenze per svolgere i loro compiti in termini di qualifiche e formazione regolare del personale

Possono ottenere il finanziamento previsto per la realizzazione dell'iniziativa di formazione e aggiornamento professionale e presentare proposte di progetto formativo gli enti e organismi di formazione professionale pubblici e privati così come definiti dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti. Tali enti e organismi devono obbligatoriamente ottenere l'accreditamento regionale, atto con cui la Regione riconosce agli enti di formazione la possibilità di realizzare interventi di formazione e orientamento finanziati con risorse pubbliche e volto a introdurre standard di qualità nei soggetti attuatori - ai sensi della legge regionale n. 63/95 "Disciplina delle attività di formazione ed orientamento professionale". Il complesso sistema di accreditamento offre infatti le necessarie garanzie di funzionamento delle strutture. Si precisa che tale norma è conforme al principio di non discriminazione nei confronti di tutti i possibili fornitori di servizi qualificati con sede in altre regioni o altri Stati membri dell'UE in quanto il sistema di accreditamento è aperto a chiunque abbia interesse a parteciparvi e ne abbia i requisiti. Gli enti e gli organismi di formazione professionale devono assicurare inoltre un adeguato livello qualitativo delle iniziative, sulla base della verifica effettuata da un apposito Comitato, salvaguardando la coesione sociale e una equilibrata ripartizione territoriale; gli stessi inoltre devono possedere, al momento della presentazione della domanda, i seguenti ulteriori requisiti:

- formazione professionale tra i fini statutari;
- struttura organizzativa adeguata (ad esempio personale qualificato e regolarmente formato e aggiornato);
- dimostrata capacità a svolgere attività di formazione.

Definizione della durata e del contenuto dei programmi di scambi e di visite interaziendali e forestali di cui all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.